



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 226

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO SITI IN VIA SOLTERI A TRENTO (P.ED. 7214 C.C. TRENTO) ED IN LOCALITÀ SARDAGNA (P.ED. 664 C.C. SARDAGNA).

Il giorno 05.09.2022 ad ore 14.10 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Bozzarelli Elisabetta**
e assessori **Facchin Ezio**
Franzoia Mariachiara
Maule Chiara
Panetta Salvatore

Assenti: assessore **Baggia Monica**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/239 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Comune di Trento è proprietario di numerosi impianti ludico-sportivi, con caratteristiche tecniche e gestionali assai diversificate, tra i quali:

- l'impianto sportivo per il gioco del calcio "Mirko Bonetti" sito in località Solteri a Trento e identificato dalla p.ed. 7214 C.C. Trento, attualmente affidato in gestione al G.S. Solteri, con contratto n. 27052 racc. di data 16 novembre 2015, integrato con contratto n. 31086 racc. concluso il 23 agosto 2021, con scadenza il 30 giugno 2022;
- l'impianto sportivo per il gioco del calcio sito in località Sardagna a Trento e identificato dalla p.ed. 664 C.C. Sardagna, attualmente affidato in gestione all'U.S. Sardagna con contratto n. 27658 racc. di data 6 settembre 2016, integrato con contratto n. 31086 racc. concluso il 23 agosto 2021, con scadenza il 30 giugno 2022;

richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio comunale 31 maggio 2022 n. 70 che ha approvato l'assunzione del servizio in oggetto, nonché la relativa disciplina generale e forma gestionale, decidendo, tra le altre cose, di:

- affidare a terzi in appalto il servizio di gestione dei due impianti sportivi comunali siti rispettivamente in località Solteri ed in località Sardagna per la durata di sei anni, con opzione di proroga tecnica in favore dell'Amministrazione comunale per un ulteriore anno, prevedendo che la durata del servizio decorre dalla data di consegna dell'impianto all'aggiudicatario o dall'avvio del servizio che verrà comunicata dall'Amministrazione;
- demandare alla competenza della Giunta comunale l'approvazione degli indirizzi per la definizione delle relative procedure di gara;
- demandare al Dirigente del Progetto Sport, ora Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, l'adozione dei provvedimenti a contrarre, nonché l'approvazione degli atti di gara, ivi compresi i necessari atti di prenotazione e/o di impegno di spesa e l'espletamento di ogni adempimento necessario ai fini delle due gare e della gestione dei conseguenti contratti;

atteso che secondo il "vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)" (Reg. (CE) n. 2195/2002, come modificato dal Reg. (CE) n. 213/2008), il codice CPV "92600000-0" è riferito ai Servizi di gestione di impianti sportivi, e che detto CPV è attualmente ricompreso nell'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143, e 144) del D.Lgs. n. 50/2016, nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura";

preso atto pertanto che si tratta di un appalto di servizi poiché oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo, come chiarito anche dall'ANAC nella deliberazione 14 dicembre 2016 n. 1300;

considerato che al fine di individuare i soggetti a cui affidare in appalto la gestione degli impianti sportivi in loc. Solteri ed in loc. Sardagna deve essere assunta a riferimento la L.p. 21 aprile 2016 n. 4 "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino";

richiamato l'articolo 30 "Gestione ordinaria degli impianti" della L.p. 21 aprile 2016 n. 4, che stabilisce espressamente che "gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)";

atteso che i soggetti indicati potranno presentare offerta anche riuniti in forma di Associazioni/Consorzi/raggruppamenti nel rispetto della normativa vigente in tema di appalti;

considerato che i requisiti professionali per la partecipazione alla procedura sono

idonei a contemperare le esigenze di garantire la massima partecipazione ed a selezionare soggetti in possesso di adeguati livelli di esperienza professionale relativamente al servizio in gara; atteso che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, pena l'esclusione dalla procedura:

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

b1. per gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate, le Federazioni Sportive: essere legalmente costituiti/e sulla base della normativa vigente e riconosciuti dal CONI;

b2. per le Società sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive dilettantistiche: essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente, essere affiliate alla Federazione sportiva e/o ad Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, essere iscritte alla C.C.I.A.A. (se dovuto in base alle disposizioni vigenti);

c) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

aver eseguito regolarmente servizio di gestione di impianti sportivi per il gioco del calcio, per almeno 3 (tre) anni/36 (trentasei) mesi nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

ritenuto di procedere per entrambi gli impianti sportivi alla scelta del contraente mediante procedura telematica sulla piattaforma Me-Pat con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60, 164 e 95 del Codice, nonché degli articoli 16 e 17 della L.p. 2/2016, attribuendo alle componenti tecnica ed economica dell'offerta rispettivamente un peso dell'80% e 20%;

dato atto che le procedure si svolgeranno mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (Me-Pat), sito nel portale "www.mercurio.provincia.tn.it" e che saranno invitati a partecipare gli operatori iscritti alla categoria merceologica di riferimento, così individuata dal bando "Servizi ricreativi, culturali e sportivi", categoria merceologica "Servizi di gestione di impianti sportivi" – CPV 92600000-7 Servizi sportivi;

ritenuto che la procedura di gara così strutturata risulta conforme alla disciplina applicabile in tema di principio di rotazione (articolo 36 del D.Lgs. 50/2016), così come precisata dalle linee guida ANAC n. 4 (da ultimo aggiornate con deliberazione 01.03.2018 n. 206), nelle quali si precisa che "la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione Appaltante (..) non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";

dato atto che il Progetto Sport, ora Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, ha proceduto a pubblicare preliminarmente, sul sito dell'Osservatorio contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento, nella sezione "bandi di gara", un avviso di preinformazione, prot. n. 159482 di data 7 giugno 2022, rivolto ai soggetti interessati a prendere parte alle procedure di gara, contenente le informazioni essenziali in merito alle stesse ed ai relativi servizi da affidare e finalizzato a consentire l'iscrizione degli stessi, qualora non l'avessero già fatto, nella categoria merceologica di Me-pat sopra richiamata;

considerato che dell'avviso di preinformazione è stata data visibilità e conoscenza anche tramite i mezzi di comunicazione istituzionali (sito internet);

ritenuto che, in tal modo, si possa consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, garantendo una piena tutela della libertà di concorrenza;

considerato che il Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, al fine di determinare l'importo da porre a base di gara per le procedure di entrambi gli impianti sportivi, ha effettuato un lavoro istruttorio al fine di ricostruire i costi di gestione dell'impianto sportivo, assumendo a riferimento i dati economici forniti dagli attuali gestori e le spese conseguenti alla gestione di impianti con caratteristiche similari, di pari consistenza e dislocazione;

ritenuto, al fine di ridurre l'importo da porre a base di gara, di prevedere la disponibilità gratuita di ciascun impianto sportivo al rispettivo gestore individuato dalla procedura per un determinato numero di ore giornaliere, quantificando il risparmio derivante dal mancato pagamento della relativa tariffa;

rilevato che nei Capitolati speciali d'appalto che definiscono il servizio di gestione di entrambi gli impianti sportivi dovrà essere prevista la nomina dell'appaltatore quale agente contabile esterno in quanto, a differenza della concessione, nell'appalto non vi è il trasferimento del diritto di gestire i servizi di cui trattasi e quindi l'alea economica della gestione ricade sulla

Pubblica Amministrazione;

considerato pertanto che, in tale veste, l'appaltatore riscuoterà le tariffe per conto del Comune e provvederà al periodico trasferimento e rendicontazione di quanto introitato come tariffe dall'utenza secondo le modalità definite dalla Stazione appaltante;

atteso infatti che lasciare all'appaltatore tali entrate, non prevedibili e non aprioristicamente quantificabili, rappresenterebbe un rischio operativo che si assumerebbe il soggetto gestore tale da concretizzare la fattispecie della concessione come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera vv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. ai sensi del quale "la concessione di servizi è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi";

ritenuto pertanto di definire come segue l'ammontare del corrispettivo a carico del Comune di Trento, soggetto a ribasso in sede di gara, tenuto conto dell'esigenza di assicurare una corretta remunerazione dei fattori della produzione e del lavoro, da intendersi quali condizioni necessarie per consentire la gestione di un servizio qualitativamente elevato ed accessibile anche in termini di tariffe in favore della collettività:

- per il campo da calcio dei Solteri in euro 7.000,00 annui (i.v.a. esclusa);
- per il campo da calcio di Sardagna in euro 5.000,00 annui (i.v.a. esclusa);

ritenuto di prevedere per entrambi gli impianti sportivi la cosiddetta "soglia di sbarramento" che comporta l'esclusione di tutte le offerte tecniche con punteggio complessivo inferiore o pari a 30 (trenta) punti su 80 (ottanta), considerato che il mancato raggiungimento di un punteggio superiore a 30 (trenta) punti su 80 (ottanta) non offre garanzia di adeguatezza e qualità nell'erogazione di un servizio complesso quale la gestione di un impianto sportivo;

preso atto che nel servizio oggetto di affidamento si ravvisa una prevalenza del carattere dell'organizzazione aziendale su quello personale delle singole prestazioni in esso dedotte, risultando così escluso dalla nozione di "prestazione intellettuale" (come chiaramente definita dal T.A.R. Lazio, sent. n. 11717 del 3 dicembre 2018), per la quale vige la preclusione in merito alla facoltà di ricorso al prezzo fisso, in base al citato articolo 16 della L.p. n. 2/2016;

rilevato inoltre che, in base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il costo della manodopera nella gestione dei due impianti sportivi incide in misura inferiore alla soglia del 50% e che pertanto non trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 32 "Clausole sociali" della L.p. n. 2/2016;

ritenuto, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della L.p. 2/2016, di non prevedere negli atti di gara, in considerazione dell'importo dei contratti, dell'intensità della manodopera coinvolta, e della tipologia dei servizi richiesti, che l'aggiudicatario debba eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

preso atto che, secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, una Commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai soggetti partecipanti, nel rispetto dei criteri che saranno fissati nel provvedimento a contrarre e negli atti di gara, nonché al successivo inoltrare al Presidente di gara dell'esito della valutazione delle offerte per il prosieguo della procedura;

valutato di definire, per entrambe le procedure di gara, i medesimi criteri di valutazione delle offerte tecniche;

ritenuto che il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito ai singoli elementi sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella che suddivide gli stessi in macroaree e subelementi: il dettaglio dei punteggi potrà essere oggetto di ulteriore specifica nella lettera di invito, con la precisazione che i criteri di valutazione sono di tipo sia quantitativo che discrezionale da apprezzare da parte della Commissione tecnica;

rilevato che nella valutazione delle offerte l'assegnazione del punteggio avverrà per il singolo elemento nel limite massimo di quanto indicato e che ad eventuali elementi non riconducibili a quelli indicati in tabella non verrà attribuito alcun punteggio:

A) GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO	max 43 punti di cui
a1) Orario di apertura al pubblico dell'impianto indicazione del monte ore di apertura al pubblico settimanale (incluse le ore giornaliere riservate all'affidatario) nel rispetto del limite minimo di 40 ore indicato nel	max 16 punti

<p>Capitolato.</p> <p>Il punteggio massimo, pari a 16 punti, è assegnato all'operatore che abbia offerto il monte ore complessivo settimanale più alto, risultante dall'orario di apertura indicato nell'offerta tecnica; per le altre offerte il punteggio è determinato proporzionalmente.</p>	
<p>a2) Sistema informatico di prenotazione degli utilizzi, pagamento e accessi definizione di un sistema automatizzato che consenta agli utenti: - di prenotare il campo da calcio e le sue pertinenze; - di provvedere al pagamento on line della relativa tariffa; - di accedere autonomamente anche fuori dagli orari di presenza dell'appaltatore. L'attribuzione del punteggio avverrà in base alla valutazione della completezza del sistema informatico proposto rispetto ai tre punti indicati.</p>	max 6 punti
<p>a3) Comunicazione e diffusione di informazioni utili all'utenza sull'impianto sportivo e sulle relative modalità di prenotazione ed accesso definizione di un sistema di comunicazione e diffusione delle informazioni attraverso un sito internet, social media o altri canali di promozione al fine di informare in modo adeguato il pubblico sulla disponibilità dell'impianto sportivo, sulla relativa prenotazione, sull'accesso e sulle iniziative in esso realizzate.</p>	max 7 punti
<p>a4) Garanzia di un sistema di ascolto a cadenza almeno annuale definizione di un sistema di misurazione della qualità e del gradimento delle prestazioni erogate nell'ambito dell'appalto con riferimento ad un campione significativo degli utenti dell'impianto.</p>	max 4 punti
<p>a5) Esperienza nella gestione di impianti sportivi analoghi esperienza nella gestione di impianti sportivi per il gioco del calcio - 1 punto per ogni anno di gestione (sono valutati gli anni interi pari a 365 giorni continuativi oltre i 3 anni già richiesti quale requisito di partecipazione alla gara, esperienza maturata non prima del 31.12.2009. Non sono valutati periodi inferiori all'anno).</p>	max 10 punti
<p>B) GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO MOTORIE E PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ANCHE CON RIFERIMENTO A NUOVE ATTIVITÀ</p>	max 37 punti di cui
<p>b1) Piano delle attività volte a favorire l'avviamento alla pratica della disciplina del calcio e a valorizzare la pratica sportiva. E' richiesta la descrizione della tipologia, durata, modalità organizzativa delle attività.</p>	max 17 punti di cui
<p>Partecipazione ai campionati provinciali sportivi suddivisi tra le varie categorie:</p>	(max 7 punti)
	<p>Juniores provinciale under 19 Juniores elite under 19</p>
	<p>Allievi under 17</p>
	<p>Giovanissimi under 15</p>
	<p>Esordienti 1° anno Esordienti misti</p>
	<p>Pulcini misti</p>
	<p>Primi calci</p>
	<p>Piccoli amici</p>
<p>Eventi e iniziative sportive rivolti a minori, famiglie, diversamente abili e scuole: E' richiesta la descrizione della tipologia, durata, modalità organizzativa delle attività. (Sono valutate le iniziative di durata pari ad almeno 4 ore nell'arco di ciascuna giornata)</p>	<p>(max 10 punti)</p> <p>1 punto per ogni evento e/o iniziativa</p>
<p>b2) Piano delle attività volte a favorire l'aggregazione sociale ed il collegamento con le realtà territoriali, anche circoscrizionali.</p>	max 20 punti di cui
<p>Attività ludiche ed eventi volti a favorire l'aggregazione sociale E' richiesta la descrizione della tipologia, durata, modalità organizzativa delle attività. (Sono valutate le iniziative di durata pari ad almeno 4 ore nell'arco di ciascuna giornata)</p>	<p>(max 10 punti)</p> <p>1 punto per ogni evento e/o iniziativa</p>

<p>Coinvolgimento di enti/istituzioni e realtà scolastiche, sociali, associative e del volontariato</p> <p>Indicazione dei soggetti terzi che saranno coinvolti nella realizzazione di progetti di promozione sportiva e/o ludico motoria e/o di attività ed eventi con valenza di aggregazione sociale.</p>	<p>(max 10 punti)</p> <p>1 punto per ogni soggetto coinvolto</p>
---	---

preso atto che non si riscontrano rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e che di conseguenza non sono da evidenziarsi gli oneri relativi con la precisazione che, comunque, l'appaltatore dovrà adempiere agli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.;

atteso che nella predisposizione del Capitolato e della documentazione di gara si terrà conto anche delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e precisamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e delle procedure interne previste dal sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento;

rilevato, inoltre, che entrambi gli appalti sono strutturati in un unico lotto, in quanto le diverse funzioni attraverso cui si esplica il servizio di gestione di impianti sportivi non possono essere suddivise dal momento che, per la loro peculiarità, necessitano di una gestione unitaria;

considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5-ter della L.p. 2/2020, entrambe le procedure di gara dovranno pervenire all'aggiudicazione entro quattro mesi dai rispetti atti di avvio dei procedimenti;

ritenuto, in applicazione dell'articolo 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ed in coerenza con quanto statuito dal T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 settembre 2018 n. 5380, di identificare il dies a quo dal quale calcolare il termine di quattro mesi sopra indicato nel giorno di pubblicazione della RDO da parte del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita;

precisato che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento degli appalti in oggetto, verranno inserite nella Richiesta di Offerta le seguenti clausole:

- la possibilità di disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- la possibilità di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

visti gli articoli 74 e seguenti dello Statuto del Comune di Trento ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale, con particolare riguardo all'articolo 82 del medesimo Statuto, nel quale sono dettate precise regole relativamente alla gestione dei servizi pubblici in concessione e in appalto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23 dicembre 2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23 dicembre 2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30 dicembre 2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42”);

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9 marzo 1994 n. 25 e 9 marzo 2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14 marzo 2001 n. 35 e 23 novembre 2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 3 novembre 1994 n. 169 e 28 luglio 2021 n. 128;
- la L.p. 21 aprile 2016 n. 4 “Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo trentino”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i. (Codice dei contratti pubblici) nonché la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e i. (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici);

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 53 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'articolo 43 dello Statuto comunale, richiamati dall'articolo 9 del vigente Regolamento dei contratti;

ritenuto necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante l'urgenza di pubblicare tempestivamente gli atti di gara per entrambi gli impianti sportivi ed assicurare ai partecipanti alle procedure un periodo di tempo adeguato per la predisposizione delle proprie offerte;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di prendere atto delle decisioni assunte dal Consiglio comunale con deliberazione 31 maggio 2022 n. 70, richiamata in premessa;
2. di approvare gli indirizzi espressi in premessa al fine della strutturazione delle procedure di gara relative all'affidamento in appalto dei servizi di gestione dell'impianto sportivo per il gioco del calcio “Mirko Bonetti” sito in località Solteri a Trento e identificato dalla p.ed. 7214 C.C. Trento e dell'impianto sportivo per il gioco del calcio sito in località Sardagna a Trento e identificato dalla p.ed. 664 C.C. Sardagna;
3. di demandare alla Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita l'adozione dei provvedimenti a contrarre con la prenotazione delle relative spese, nonché l'approvazione e pubblicazione degli atti di gara, al fine di procedere all'espletamento delle due gare tramite il Mercato Elettronico (ME-PAT), sulla base di tutte le indicazioni e gli elementi descritti nelle premesse alla presente deliberazione, nonché della deliberazione del Consiglio comunale 31 maggio 2022 n. 70;
4. di dare atto che il responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti è la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, la quale sarà sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente sostituto;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO SITI IN VIA SOLTERI A TRENTO (P.ED. 7214 C.C. TRENTO) ED IN LOCALITÀ SARDAGNA (P.ED. 664 C.C. SARDAGNA).

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Ianeselli, Stanchina, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 05.09.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 239 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO SITI IN VIA SOLTERI A TRENTO (P.ED. 7214 C.C. TRENTO) ED IN LOCALITÀ SARDAGNA (P.ED. 664 C.C. SARDAGNA).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di
vita

La Dirigente

dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 1 settembre 2022



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 239 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO SITI IN VIA SOLTERI A TRENTO (P.ED. 7214 C.C. TRENTO) ED IN LOCALITÀ SARDAGNA (P.ED. 664 C.C. SARDAGNA).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 01.09.2022